

N. R.G. 2016/



TRIBUNALE ORDINARIO di LECCE  
Sezione Commerciale

Nella causa civile iscritta al n. r.g. /2016 promossa da:

I s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché  
, anche quale successore della deceduta insieme a  
e a , tutti quanti rappresentati e difesi dagli  
Avv.ti Marilena Cataldini e Roberto Di Napoli

parte attrice-opponente

contro

, società incorporante il BANCO S.p.A. (già  
S.p.a.) in persona del legale rappresentante pro tempore,  
con l'Avv.

parte opposta

nonché

SPV s.r.l., rappresentata da S.p.A., con l'avv.

intervenuta ex art. 111 c.p.c.

Il Giudice dott. Pietro Errede,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 09/07/2021,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

letti gli atti di causa;

ritenuto necessario, ai fini della decisione, integrare la c.t.u., al fine di accertare l'esatto rapporto tra dare avere tra le parti relativamente ai contratti di mutuo per cui è causa, con i seguenti ulteriori accertamenti :

- 1) quanto al contratto di mutuo del 11.04.2008 *“Verificare se il piano di ammortamento allegato al contratto di mutuo per cui è causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il tasso soglia usura vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, il tutto tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d'Italia e della delibera CICR del 9 febbraio 2000. In caso di rilevato superamento del tasso soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l'eventuale dare ed avere tra le parti; nel caso in cui non si verifichi l'ipotesi di cui al punto precedente, calcoli il rapporto dare avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice; verifichi la corretta indicazione del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell'articolo 125 bis comma sei TUB quantifichi il rapporto di dare avere nei limiti di quanto previsto dal comma sette dello stesso articolo.”* ;
- 2) quanto ad entrambi i mutui 2007 e 2008: *“Considerare nel calcolo del TAEG anche eventuali costi per l'assicurazione se collegata al contratto di mutuo”*;

ritenuto altresì necessario consentire alla intervenuta SPV S.R.L. di provare la titolarità del credito per cui è causa, così rimettendola in termini per il deposito della necessaria documentazione da cui risulta l'intervenuta successione *ex art. 111 c.p.c.* nello specifico rapporto obbligatorio per cui è causa

**P.Q.M.**

rimette la causa sul ruolo e assegna al c.t.u. termine di gg. 45 dalla comunicazione della presente ordinanza per la comunicazione alle parti di bozza degli ulteriori accertamenti peritali di cui in parte motiva, previo avviso alle stesse e ai rispettivi c.t.p della ripresa delle operazioni peritali; concede alle parti ulteriore termine di gg. 15 per

eventuali osservazioni e al c.t.u. ulteriore termine di gg. 10 per il deposito telematico della relazione integrativa che tenga conto delle eventuali osservazioni delle parti.

Invita l'intervenuta SPV S.R.L. a documentare la attuale sua titolarità dello specifico credito per cui è causa fino all'udienza del **18.03.2022**, cui rinvia la causa anche per precisazione delle conclusioni.

Nelle more si invitano le parti a conciliare la lite.

Si comunichi alle parti ed al c.t.u. dott.ssa

Lecce, 15 novembre 2021

Il Giudice  
dott. Pietro Errede

